

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1138/2011 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 446/2011⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele (FOH) originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).
- (2) Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione, in data 13 agosto 2010⁽³⁾, dell'avviso di apertura in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2010 da due produttori dell'Unione, Cognis GmbH (Cognis) e Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Sasol), (denominati entrambi «i denunzianti»). Queste due società rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame.
- (3) Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il

30 giugno 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del PI («periodo in esame»).

2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (6) Tutte le parti sono state quindi informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.
- (7) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Come descritto nei considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri,

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 47.

⁽³⁾ GU C 219 del 13.8.2010, pag. 12.

